

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2020-2022



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
AG

Via Pizzo Corvo, n. 33

- 92020

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021	1
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	4
Premessa.....	4
Quadro normativo di riferimento	4
Le politiche di bilancio	5
EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE	7
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio	7
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	7
Parametri di deficit strutturale	8
Altre considerazioni sul consuntivo precedente	9
SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO	9
Equilibri finanziari e principi contabili.....	9
Previsioni di cassa	12
Altre considerazioni sulla situazione contabile.....	13
ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'.....	13
Rilevanza e significativita' di taluni fenomeni	13
Costo e dinamica del personale	13
Livello di indebitamento	14
Societa' partecipate	15
Costo dei principali servizi offerti al cittadino	15
Altre considerazioni sulla gestione	16
ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI	16
Armonizzazione dei sistemi contabili.....	16
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	18
Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato	20
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilita'	23
Accantonamenti in fondi rischi.....	25
Obiettivo di finanza pubblica	26
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati.....	27
Stanziamenti di entrata e attendibilita' delle previsioni	27
Tributi	28
Trasferimenti correnti.....	29
Entrate extratributarie	30
Entrate in conto capitale	30
Riduzione di attivita' finanziarie.....	32
Accensione di prestiti.....	32

Anticipazioni	32
Entrate ricorrenti e non ricorrenti.....	33
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE.....	33
 Stanzamenti di uscita e sostenibilita' delle previsioni	33
 Spese correnti.....	34
 Spese in conto capitale	36
 Incremento di attivita' finanziarie	36
 Rimborso di prestiti.....	37
 Chiusura delle anticipazioni.....	37
 Spese ricorrenti e non ricorrenti.....	37
 Altre considerazioni sulle spese.....	38
CONCLUSIONI	38

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto è determinato dal principio sopra citato ed ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni fondamentali:

- analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
- esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di

- metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
 - il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Le politiche di bilancio

La legge di bilancio 2020 (in corso di approvazione) prosegue il percorso di stabilizzazione delle regole di finanza pubblica, di contenimento della pressione fiscale e di rilancio degli investimenti, tracciato con le manovre del biennio 2018-2019- e confermato dal Documento di economia e finanza 2019, tra i quali si segnalano in particolare il consolidamento delle regole sul saldo di competenza e revisione della legge n.243/2012; revisione del sistema sanzionatorio del previgente patto di stabilità, contributi e spazi per investimenti in settori strategici.; conferma dell'assenza di tagli a carico dei Comuni; iniziale recupero di nuove risorse a favore dei Comuni, pur in un quadro ancora incerto.

Il contributo al risanamento dei conti pubblici richiesto al comparto almeno a partire dal 2010 è stato da tutti valutato irragionevole e sproporzionato: più di 13,5 miliardi di euro, tra tagli diretti alle risorse e vincoli del Patto di stabilità. Si tratta di una dimensione che è andata oltre i limiti di sostenibilità per ampie fasce di enti, determinando situazioni di grave fragilità finanziaria che si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale. **Inoltre, i Comuni ormai pesano sulla finanza pubblica per circa il 7% in termini di spesa e meno del 2% in termini di indebitamento.**

La spesa per investimenti è stata la prima vittima di tale stato di stress finanziario ed è crollata del 28% nel periodo 2010-2014.

Allo stesso tempo i Comuni hanno ridotto il proprio stock di debito di oltre 7 miliardi di euro (Fonte: Cdp, Rapporto Finanza locale 2016), a differenza degli altri Comparti.

La nuova fase avviata già nel 2015 con l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, definitivamente superato nel 2016 con l'introduzione del nuovo saldo di competenza finale poi ulteriormente perfezionato con le modifiche alla legge costituzionale n. 243 del 2012, nonché l'assenza di ulteriori tagli sia nel 2016

che per il 2017, **sono segnali di una importante inversione di tendenza nell'attenzione rivolta alle problematiche del comparto** cui viene parzialmente riconosciuto lo sforzo sin qui compiuto per la tenuta ed il risanamento dei conti pubblici. Deve altresì essere positivamente valutata la rinnovata consapevolezza che solo con **la ripresa degli investimenti è possibile assicurare un contributo strutturale alla crescita economica.**

Non può essere sottaciuto come l'entrata a regime della nuova contabilità, e l'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, stimato nel 2015 in circa 2,5 miliardi di euro, hanno contribuito alla maggior significatività della rappresentazione delle risorse nei bilanci locali e allo spostamento di impegni verso la spesa di investimento.

Già a partire dal 2015 a fronte di una sensibile riduzione della spesa per il personale (- 5,3%) e delle spese per consumi intermedi (- 7,3%) al netto di voci rigide come la gestione rifiuti e i trasporti locali, si registra la netta ripresa degli investimenti (+ 13%), che dovrà essere sostenuta con dispositivi in grado di mobilitare tutte le risorse e gli strumenti a disposizione.

L'assenza di ulteriori tagli per il secondo anno consecutivo, nonché la previsione di due appositi "Fondi" destinati agli enti locali, le cui modalità di assegnazione e riparto non sono però state ancora definite, **sembrano lasciare alle spalle il lungo periodo di restrizioni e prendere definitivamente atto dello sforzo di risanamento già compiuto dai Comuni** e della necessità di assicurare una dotazione di risorse adeguata e stabile. Il ddl di bilancio alla luce di quanto suesposto va integrato con la chiara attribuzione di risorse aggiuntive che stabilizzino poste assegnate di anno in anno e risolvano i conti aperti.

La revisione del Patto di stabilità viene incontro alla scelta di rilanciare la politica degli investimenti in particolare per le Scuole, la manutenzione e la cura delle Città.

La politica di Bilancio seguirà, pertanto, le seguenti linee:

- Non ci saranno aumenti di tributi e dell'addizionale IRPEF;
- Saranno sottoposte a verifica le politiche tariffarie non toccate nel Bilancio 2019;
- Verranno sottoposti ad analisi le convenzioni o altri contratti al fine di considerarne una rinegoziazione a condizioni più favorevoli per l'Ente;
- Potenziamento dell'attività di riscossione coattiva al fine di ridurre le entrate non riscosse;
- Le politiche della spesa saranno orientate alla difesa e qualificazione dei servizi nonché al loro efficientamento laddove verranno prodotti miglioramenti e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

Nel complesso, rispetto alle previsioni del Bilancio assestato, per il 2020 si stima di dover effettuare una manovra di contenimento della spesa, onde tener conto anche dei rischi legati alla sottostima dei fondi della legge di stabilità per la copertura integrale dei tagli IMU-TASI.

Proseguirà la politica degli investimenti così come previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche che verrà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che *sono* considerati gli effetti del DDL di bilancio 2020 in corso di approvazione, il quale prevede per il 2020 importanti novità riguardo i tributi locali e specialmente in riguardo dell'imposta IMU con l'eliminazione della TASI nella legge di bilancio.

EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

Efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), **Efficacia** (attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività) ed **Economicità** (perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile) sono i tre presupposti per garantire la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Obiettivo che va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito a consuntivo. Il risultato di ciascun esercizio va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono, infatti, sulle decisioni di entrata e spesa del successivo, rappresentandone l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, sui quali di seguito riportiamo alcuni spunti riflessivi.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua i risultati finanziari, prodotti dalla gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto dalla differenza tra la giacenza iniziale, sommata alle riscossioni verificatesi nel corso dell'esercizio, e i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono incassi e pagamenti che hanno impiegato risorse dell'anno o rimanenze di esercizi precedenti. I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati si può affermare che il risultato del rendiconto ultimo approvato (esercizio 2018), come di seguito riportato, non ha prodotto nè sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Situazione Finanziaria rendiconto 2018		Composizione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di Cassa Iniziale	+	€ 0,00		€ 0,00
Riscossioni	+	€ 816.295,74	€ 5.327.224,99	€6.143.520,73
Pagamenti	-	€ 1.416.300,95	€ 4.727.219,78	€ 6.143.520,73
Situazione Contabile di Cassa				€ 0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31-12	-			€ 0,00
Fondo di cassa Finale				€ 0,00
Residui attivi	+	€ 1.681.962,31	€ 491.418,18	€ 2.173.380,49
Residui Passivi	-	€1.011.754,33	€ 1.016.957,94	€ 2.028.712,27
Risultato Contabile				€ 115.964,31
Fpv per spese correnti (FPV/U)	-			€ 0,00
Fpv per spese in conto capitale (FPV/U)	-			€ 0,00
Risultato Effettivo				€144.668,22
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018				
Parte accantonata				
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018				€ 114.635,86
Parte vincolata				€ 0,00
Parte destinata agli investimenti				€ 0,00
Parte disponibile				€ 30.032,36

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il loro scopo è quello di fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Gli indicatori presi in considerazione sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (c);
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto gli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);

- alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Indicatore	Nella Media
Risultato Contabile di Gestione rispetto entrate correnti	SI
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	SI
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	SI
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	SI
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	SI
Spese personale rispetto entrate correnti	SI
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	SI
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	SI
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	SI
misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	SI

Altre considerazioni sul consuntivo precedente

SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n. 15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate

devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio *n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (PEG), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	€ 6.204,00	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+	€ 2.850.948,55	€ 2.783.307,22	€ 2.780.259,71
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	€ 2.773.429,75	€ 2.707.896,19	€ 2.704.848,68
- di cui fondo plur. vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti	-	€ 83.722,80	€ 75.411,03	€ 75.411,03

obbligazionari					
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			€ -0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	+		€ 0,00		
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+		€ 0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+		€ 195.368,53	€ 190.368,53	€ 190.868,53
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-		€ 195.368,53	€ 190.368,53	€ 190.868,53
- di cui fondo plur. vincolato di spesa			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	-		€ 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsioni di cassa

Il bilancio di previsione è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga. Il prospetto riporta la situazione complessiva del primo anno di previsione ed evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti)

Entrate	Cassa 2020	Competenza 2020	Spese	Cassa 2020	Competenza 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato		€ 6.204,00			
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 1.135.690,45	€ 606.373,12	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	€ 3.222.981,82	€ 2.773.429,75
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 2.341.610,66	€ 1.956.470,99			
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 492.901,50	€ 288.104,44			
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 929.419,33	€ 195.368,53	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 942.807,41	€ 195.368,53
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 4.899.621,94	€ 3.046.317,08	Totale spese finali	€ 4.165.789,23	€ 2.968.798,28
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 1.380,74	€ 0,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	€ 83.722,80	€ 83.722,80
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	€ 2.501.406,49	€ 2.500.000,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 1.377.991,58	€ 1.365.505,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 1.371.720,66	€ 1.365.505,00
Totale titoli	€ 8.780.400,75	€ 6.911.822,08	Totale titoli	€ 8.121.232,69	€ 6.918.026,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 8.780.400,75	€ 6.918.026,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 8.121.232,69	€ 6.918.026,08
Fondo di cassa finale presunto	€ 659.168,06				

Altre considerazioni sulla situazione contabile

ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado cioè di influenzare le scelte degli utenti per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Parliamo di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Costo e dinamica del personale

Se la definizione degli obiettivi generali e dei programmi della pubblica amministrazione è affidata agli organi di governo di estrazione politica, la loro applicazione, dal punto di vista operativo, è in capo ad una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Il costo del fattore umano è, dunque, prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.

La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza della quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.

Descrizione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Spese Correnti	€ 3.214.936,17	€ 2.870.487,90	€ 2.866.281,93	€ 2.773.429,75	€ 2.707.896,19	€ 2.704.848,68
Spese per il personale	€ 1.524.429,90	€ 1.221.053,32	€ 1.223.971,87	€ 1.158.449,91	€ 1.120.088,69	€ 1.119.538,69

Livello di indebitamento

Contrarre un mutuo, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento della quota annuale per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio a tutti gli effetti. Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente previsto dall'art. 204 del TUEL.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	€ 574.776,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	€ 1.789.964,27	€ 0,00	€ 0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	€ 276.526,04	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		€ 2.641.266,31	€ 0,00	€ 0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	€ 264.126,63	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)	(-)	€ 41.232,25	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi contribuiti erariali in c/interessi su mutui	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		€ 222.894,38	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2019	(+)	€ 83.722,80	€ 0,00	€ 0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		€ 83.722,80	€ 0,00	€ 0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<p>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.</p> <p>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</p>				

Società partecipate

Dal momento in cui la legge lascia libera scelta all'amministrazione pubblica sulle modalità di gestione dei servizi, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato, queste sono libere di affidarli anche a società private, direttamente costituite o partecipate

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro possiede partecipazioni nelle seguenti società:

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO					
ATO G CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	S.R.R. ATO 4 – Agrigento Provincia Est	GE.S.A. AG2 Spa	Voltano Spa	GAL SICANI Soc. Coop.	SMAP Spa
Servizio idrico integrato (in liquidazione)	Sede: Piazza Aldo Moro (AG)	In liquidazione volontaria Sede in Piazza Pirandello 1 92100 Agrigento	Via Miniera Pozzo Nuovo n.1 92021 Aragona (AG) Partita I.V.A. 02306430840.	Sede: C.da Pietranera 92020 S. Stefano Quisquina (AG)- Partita I.V.A. 02570390845	Società per lo sviluppo del Magazzolo-Platani Sede C/da Scaldamosche Bivona
Sede: Piazza Trinacria edificio ASI zona ind. Aragona	Partita I.V.A. 02734620848	Partita I.V.A. 02303330845	Partecipazione diretta	Partecipazione diretta	Partecipazione diretta
Partita I.V.A. 93035790844	Partecipazione diretta	Partecipazione diretta	Quota partec. 1%	Quota partec. 2,5%	Quota partec. 9,86%
Quota partec. 0,38%	Quota partec. 0,435%	Quota partec. 1,24%			

Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari

del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, in fase di formazione del bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività oppure, più in generale, sugli equilibri contabili o di bilancio.

Altre considerazioni sulla gestione

ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

Armonizzazione dei sistemi contabili

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità armonizzata. Il nuovo sistema, a partire dal 2017 impone un ulteriore allargamento alla contabilità economico-patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato. Il tutto nell'ambito dei nuovi principi contabili che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso e più responsabilizzante l'apparato amministrativo.

Dal 1 gennaio 2016 sono adottati gli schemi di bilancio che prevedono un arco temporale pari al triennio e per il primo anno anche la previsione di cassa. Gli schemi sono redatti per missioni e programmi.

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Le poste contabili sono state valutate nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali per non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. Questo approccio nasce anche dall'esigenza

di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Risultato di amministrazione

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2019. Questo allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso; qualora dalla verifica dovesse emergere un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano ed alla copertura.

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	€ 144.668,22
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	€ 0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	€ 6.197.311,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	€ 6.090.565,40
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	€ 0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	€ 0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	€ 251.414,52
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	€ 0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	€ 0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	€ 0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	€ 0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	€ 6.204,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (2)	€ 245.210,52
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	€ 127.793,90
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	€ 0,00

Fondo perdite società partecipate (5)	€ 0,00
Fondo contenzioso (5)	€ 0,00
Altri accantonamenti (5)	€ 0,00
B) Totale parte accantonata	€ 127.793,90
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Altri vincoli	€ 0,00
C) Totale parte vincolata	€ 0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	€ 0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 117.416,62
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
Utilizzo altri vincoli	€ 0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
<p>(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020</p> <p>(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria</p> <p>(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato</p> <p>(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio-2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019</p> <p>(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020</p> <p>(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2020 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015</p>	

Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U).

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo

approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo per la giunta di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto applicato a bilancio, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo o Disavanzo Applicato (corrente e Investimenti)		Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Avanzo Applicato in Entrata				
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio Investimenti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	=	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo Applicato in Uscita				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato

Come stabilito dal principio contabile 4.2 del D.lgs 118/2011, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito in più esercizi, situazione che se non gestita correttamente porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (per mancata imputazione della spesa) e di disavanzo in quelli immediatamente successivi (per mancata copertura di una spesa). Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con l'armonizzazione contabile.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo: di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria; rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. A regime, l'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata

prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa, la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio, è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo

Gestione del FPV		Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
FPV Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	€ 6.204,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	=	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FPV Spesa				
Suddivisione per Missione				
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	(+)	€ 6.204,00	€ 0,00	€ 0,00
Giustizia	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ordine Pubblico e Sicurezza	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Istruzione e Diritto allo Studio	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tutela e Valorizzazione dei Beni e Attivita' Culturali	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Turismo	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Assetto Del Territorio ed Edilizia Abitativa	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sviluppo Sostenibile e Tutela Del Territorio E Dell'ambiente	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasporti e Diritto alla Mobilita'	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Soccorso Civile	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Diritti Sociali , Politiche Sociali e Famiglia	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tutela della Salute	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sviluppo Economico e Competitivita'	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Agricoltura , Politiche Agroalimentari e Pesca	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Energia e Diversificazione delle Fonti Energetiche	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazioni Internazionali	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondi Accantonamenti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Debito Pubblico	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Anticipazioni Finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizi per Conto Terzi	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	=	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (*individuazione del quinquennio storico*) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stato quantificato dopo aver:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie;
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

FCDE	Risultato 2020	Risultato 2021	Risultato 2022
di cui FCDE di Parte Corrente	€ 127.793,90	€ 125.190,85	€ 124.993,34
di cui FCDE di Parte Capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 127.793,90	€ 125.190,85	€ 124.993,34

Elenco dei capitoli Rilevanti ai fini del FCDE

Il prospetto che segue riporta l'elenco dei capitoli di parte entrata che sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'.

Capitolo	Descrizione	Risultato 2020	Risultato 2021	Risultato 2022
10	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU-TASI)	€322.800,00	€ 306.161,33	€ 305.111,33
60	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	€ 200.073,12	€ 220.000,00	€ 220.000,00
670	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE (7)	€ 151.324,20	€ 151.324,20	€ 151.324,20

Accantonamenti in fondi rischi

Tra le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, preme altresì rilevare l'attenzione sul Fondo rischi per contenziosi legali.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h. Tale principio prevede che "nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi". Si è, pertanto, in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Capitolo	Descrizione	Risultato 2020	Risultato 2021	Risultato 2022
671	Fondo Passività Potenziali	€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non debbono considerare tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo contenziosi destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Capitolo	Descrizione	Risultato 2020	Risultato 2021	Risultato 2022
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Obiettivo di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà ed il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e le riduzione dei compensi del sindaco e degli assessori in carica.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	2020	2021	2022
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 6.204,00	€ 0,00	€ 0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 606.373,12	€ 604.961,33	€ 601.911,33
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	€ 1.956.470,99	€ 1.891.241,95	€ 1.891.244,44
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 288.104,44	€ 287.103,94	€ 287.103,94
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	€ 195.368,53	€ 190.368,53	€ 190.868,53
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	€ 2.773.429,75	€ 2.707.896,19	€ 2.704.848,68
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	€ 2.773.429,75	€ 2.707.896,19	€ 2.704.848,68
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	€ 195.368,53	€ 190.368,53	€ 190.868,53
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	€ 195.368,53	€ 190.368,53	€ 190.868,53
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	€ 83.722,80	€ 75.411,03	€ 75.411,03

Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le entrate dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e la tipologia (categorie).

I titoli delle entrate sono otto:

- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
- TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI
- TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI
- TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificarne gli stanziamenti dei rispettivi esercizi di competenza.

Titolo	descrizione	Stanziamen- to 2020	Cassa 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 606.373,12	€ 1.135.690,45	€ 604.961,33	€ 601.911,33
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 1.956.470,99	€ 2.341.610,66	€ 1.891.241,95	€ 1.891.244,44
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 288.104,44	€ 492.901,50	€ 287.103,94	€ 287.103,94
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 195.368,53	€ 929.419,33	€ 190.368,53	€ 190.868,53
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	Accensione Prestiti	€ 0,00	€ 1.380,74	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.500.000,00	€ 2.501.406,49	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.365.505,00	€ 1.377.991,58	€ 1.265.505,00	€ 1.265.505,00

Tributi

Iscritte al titolo 1, le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari, le compartecipazioni di tributi, i fondi perequativi delle amministrazioni centrali o della regione e/o provincia autonoma. Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non

superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Tipologia	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 606.373,12	€ 604.961,33	€ 601.911,33
102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
104 - Compartecipazioni di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Trasferimenti correnti

Si tratta di entrate iscritte al titolo 2.

Le previsioni di bilancio, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, da famiglie, da imprese, da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo.

In particolare:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Vengono previsti negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente sarà esigibile;
- *Trasferimenti UE.* Sarà accertabile nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente trasferimento; lo stanziamento sarà allocato, dunque, negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti.

Tipologia	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 1.956.470,99	€ 1.891.241,95	€ 1.891.244,44
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate extratributarie

Rientra nel titolo 3 dell'entrata: la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni, i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti, gli interessi attivi, le altre entrate da redditi da capitale ed i rimborsi e altre entrate correnti.

Le previsioni di bilancio, salvo rare eccezioni, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie.

Tipologia	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021	Stanziamen- to 2022
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 252.104,44	€ 250.103,94	€ 250.103,94
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
300 - Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre entrate da redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	€ 35.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00

Entrate in conto capitale

Le risorse iscritte al titolo 4 sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale, le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali, a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale.

Le previsioni di bilancio vengono formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale);
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito. Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Concessione di diritti* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale.

Tipologia	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
100 - Tributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200 - Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ 181.039,39	€ 176.039,39	€ 176.539,39
400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
500 - Altre entrate in conto capitale	€ 10.329,14	€ 10.329,14	€ 10.329,14

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo 5 include l'alienazione di attività finanziarie, la riscossione di crediti a breve, medio e lungo termine oltre la voce residuale. Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile, applicando il principio generale della competenza potenziata.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie.

Tipologia	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
100 - Alienazione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200 - Riscossione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accensione di prestiti

Rientrano nel titolo 6 gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti a breve termine, l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungotermine ed altre forme di indebitamento residuali. In particolare:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo che i movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile. Non sono stati inseriti nel bilancio nuovi prestiti.

Anticipazioni

Il titolo 7 comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. La previsione indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita al titolo 5 (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di

quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazioni di immobilizzazioni, le accensioni di prestiti, i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Altre considerazioni sulle entrate

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Le spese dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e macroaggregati e per missione e programma.

I titoli delle spese sono sei:

- TITOLO I - SPESE CORRENTI
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI
- TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che

disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Sono stati rispettati i limiti annui delle spese previsti dal D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, dal D.L. 95/12 convertito nella L. 135/12 e dalla L. 228/12, dal D.L. 21/06/2013 n. 69 e dal D.L. 66 del 24/04/2014.

Titolo	descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Titolo 1	Spese correnti	€ 2.773.429,75	€ 3.222.981,82	€ 2.707.896,19	€ 2.704.848,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 195.368,53	€ 942.807,41	€ 190.368,53	€ 190.868,53
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	€ 83.722,80	€ 83.722,80	€ 75.411,03	€ 75.411,03
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 1.365.505,00	€ 1.371.720,66	€ 1.265.505,00	€ 1.265.505,00

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente, le imposte e tasse, l'acquisto di beni e servizi, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, le spese per redditi da capitale, i rimborsi e le poste correttive delle entrate a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti. In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale dell'esigibilità. In particolare:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La somma è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la

rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. La spesa relativa all'utilizzo di beni di terzi è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare;
- *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni;
- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. E' stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti.

MacroAggregato	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
101 - Redditi da lavoro dipendente	€ 1.158.449,91	€ 1.120.088,69	€ 1.119.538,69
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 74.110,00	€ 72.360,00	€ 71.710,00
103 - Acquisto di beni e servizi	€ 742.179,90	€ 712.353,90	€ 714.903,90
104 - Trasferimenti correnti	€ 576.598,64	€ 595.025,52	€ 595.025,52
105 - Trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
106 - Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
107 - Interessi passivi	€ 28.547,40	€ 27.297,23	€ 26.797,23
108 - Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.050,00	€ 1.280,00	€ 1.280,00
110 - Altre spese correnti	€ 192.493,90	€ 179.490,85	€ 175.593,34

Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente, gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale.

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa;
- *Adeguamento del cronoprogramma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* Si tratta dell'erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume natura di un disinvestimento. Queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale.

MacroAggregato	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 125.639,39	€ 120.639,39	€ 121.139,39
203 - Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
205 - Altre spese in conto capitale	€ 69.729,14	€ 69.729,14	€ 69.729,14

Incremento di attività finanziarie

Parliamo di operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie, concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie.

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale dell'esigibilità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie.

MacroAggregato	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
302 - Concessione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rimborso di prestiti

Questi stanziamenti vengono iscritti nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari, dei prestiti a breve termine, dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti.

MacroAggregato	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
402 - Rimborso prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 83.722,80	€ 75.411,03	€ 75.411,03
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405 - Fondi per rimborso prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere che si contrappongono all'analoga voce, presente al titolo 7 delle entrate del medesimo esercizio. L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Anche in questo caso si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni.

Macro Aggregato	Stanzamento 2020	Stanzamento 2021	Stanzamento 2022
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

Spese ricorrenti e non ricorrenti

Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti, le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti.

Altre considerazioni sulle spese

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore (D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risultano correttamente calcolati (e stanziati a bilancio) il risultato di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Calogero Zuccarello)